



IL TRIBUNALE FEDERALE

Riunitosi presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), così composto:

Avv. Lina Musumarra – Presidente

Avv. Stefano Ciulli – Componente relatore

Avv. Gianpiero Orsino – Componente

per decidere in ordine al deferimento nei confronti del Sig. Cristian Dalla Pozza (tessera FISE 009164/E)

PREMESSO CHE

- Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione del 13 marzo 2018 – trasmessa alla Procura Federale - a firma del Sig. Alberto Sabbadin, per il tramite dell'Avv. Lorenza Mel, nella quale il segnalante, che svolge la professione di maniscalco dal 1995, ha rappresentato di aver prestato la propria opera professionale, sin dal 2011, in favore dell'odierno deferito, Sig. Cristian Dalla Pozza;
- in particolare, il Sig. Sabbadin riferisce di aver prestato al "suo amico" Cristian Dalla Pozza, negli anni 2011-2014, un importo totale superiore ad € 10.000,00, a causa di presunti "problemi economici", continuando, nelle more, a prestare la propria opera professionale in favore del Sig. Dalla Pozza, il quale – secondo quanto rappresentato nella segnalazione – non solo non versava quanto dovuto ma spesso tratteneva gli importi che i propri clienti avrebbero dovuto versare al Sig. Sabbadin per l'attività di mascalcia;
- il Sig. Dalla Pozza, a garanzia delle somme avute in prestito, consegnava al Sig. Sabbadin un assegno in bianco, poi sostituito da n. 5 cambiali per l'importo complessivo di € 16.000,00, tutte datate 4 settembre 2014, con scadenze dal 30 settembre 2014 al 31 gennaio 2015;
- le predette cambiali, poste all'incasso, sono rimaste insolute e conseguentemente i rapporti tra le parti si sono deteriorati e completamente interrotti;

TENUTO CONTO CHE

- la Procura Federale, acquisita la segnalazione in esame e preso atto che nel termine assegnato nell'atto di conclusione indagini e contestuale intenzione di deferimento non pervenivano da parte del Sig. Dalla Pozza memorie difensive o richiesta di audizione, con atto di incolpazione del 21 giugno 2018 procedeva



al deferimento del Sig. Cristian Dalla Pozza dinanzi a questo Tribunale per la violazione dei principi sanciti dall'art. 1, comma 1 del Regolamento di Giustizia FISE, a tenore del quale costituiscono altresì illeciti disciplinari *“i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all'attività sportiva e/o federale, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i Tesserati”*;

- il Presidente del Tribunale Federale fissava udienza per la trattazione del procedimento il 24 luglio 2018. Erano presenti, per la Procura Federale, l'Avv. Marco Molaioli, il deferito con il difensore Avv. Scorsone;

- le parti procedevano alla discussione della causa;

- la Procura Federale si riportava all'atto di incolpazione e ai relativi allegati, concludendo per l'applicazione della sanzione della sospensione per due mesi *ex art. 6, comma 1, lett. e)* del Regolamento di Giustizia FISE;

- il Sig. Dalla Pozza rilasciava dichiarazioni spontanee, affermando: *“alla fine del 2011 ho avuto gravi problemi personali e familiari a livello economico; ho fatto presente la cosa al Sig. Sabbadin che si è offerto spontaneamente di prestarmi dei soldi dal 2012. Mi prestò prima 2000 euro in contanti poi 5000 in contanti e successivamente mi prestò altri soldi in contanti per una cifra di circa 10.000 euro. Non avevo insoluti con tale Angelucci e nego che lui (id est Sabbadin) ferrava i miei cavalli; non ho mai avuto cavalli di mia proprietà. Poi il Sig. Sabbadin mi chiede una garanzia, gli diedi un assegno in bianco e su sua richiesta li cambiai con delle cambiali. Non è vero che non ho più risposto a telefonate e messaggi, gli ho anche versato dei pagamenti parziali, che sono agli atti. Credevo fosse un mio amico, per questo ho chiesto a lui, per non coinvolgere la mia attività professionale. Contesto il residuo credito, non ritengo sia questa la sede opportuna”*;

- il difensore del deferito si riportava alla memoria difensiva già agli atti e ai documenti depositati con la stessa, disconoscendo la pretesa creditoria vantata dal Sig. Sabbadin e ritenendo il relativo accertamento di spettanza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, anche in considerazione dell'intervenuta prescrizione dell'azione cambiaria connessa ai titoli allegati alla segnalazione; ribadiva, in particolare, con riferimento all'art. 1, comma 1 del Regolamento di Giustizia FISE, che l'espressione *“riferibili all'attività sportiva e/o federale”* *“traccia il perimetro invalicabile entro cui la giustizia sportiva trova la propria ragion d'essere e legittimazione”*. Concludeva, quindi, preliminarmente per il proscioglimento del deferito, rilevando *“un difetto di procedibilità sulla segnalazione non essendo stata presentata dal diretto interessato”*. In via principale, chiedeva l'assoluzione dall'incolpazione *“perché il fatto non sussiste o perché non costituisce illecito disciplinare”*. In subordine, chiedeva il proscioglimento *“per intervenuta prescrizione degli illeciti disciplinari”* e comunque, in estremo subordine, l'applicazione della sanzione minima;



- la Procura rilevava, in ordine all'eccezione di improcedibilità, che *“la segnalazione rispetta le forme dell'art. 64 RG”* e che, con riguardo alla prescrizione, *“lo stato di insolvenza è da considerarsi come un comportamento rilevante ai sensi dell'art. 1 RG”*, precisando che *“trattasi di illecito disciplinare poiché tra le parti vi era un rapporto collegato all'attività sportiva per il ruolo di maniscalco svolto dal segnalante”*;

- Il Tribunale si riservava.

RILEVATO CHE

- la circostanza fattuale ascritta al deferito – consistente nel mancato pagamento delle cambiali relative a somme date in prestito dal Sig. Sabbadin al Sig. Dalla Pozza per asseriti problemi economici di quest'ultimo e non in relazione all'attività di mascalcia svolta dal primo – è confermata dallo stesso segnalante e dal deferito;

TENUTO CONTO CHE

- detta circostanza non realizza un illecito disciplinare che rientra nell'ambito della giurisdizione di questo Tribunale;

- invero, l'art. 1, comma 1, ultimo periodo del Regolamento di Giustizia FISE, dopo aver qualificato come atti sanzionabili i comportamenti in violazione dell'ordinamento sportivo e/o federale, dispone: *“Costituiscono altresì illeciti disciplinari le morosità per tesseramento, iscrizione a gare, scuderizzazione, quote a fida, diritti federali o somme comunque dovute alla FISE, ed infine, anche se non specificatamente previsti nel presente articolo, i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all'attività sportiva e/o federale, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i Tesserati”*;

- la prima parte della disposizione individua una serie tipizzata di obbligazioni pecuniarie, la cui morosità da parte del soggetto debitore assume rilievo disciplinare in ragione della connessione soggettiva (con la Federazione) e funzionale (con l'attività sportiva/federale) che deve caratterizzare i predetti rapporti obbligatori;

- tale elencazione non ha applicazione tassativa, come si evince dal riferimento generico a *“somme comunque dovute alla FISE”*, che comprende forme di morosità non espressamente previste, comunque maturate nei confronti della Federazione;

- l'ultima parte della disposizione, con norma di carattere generale, estende l'ambito di sanzionabilità a qualsivoglia comportamento in contrasto con i principi cardine del sistema sportivo (correttezza, lealtà e probità), effettuato dai tesserati *“nei confronti di chiunque”*, sempreché funzionalmente connesso all'attività sportiva o federale (*“comunque riferibili ...”*);

- alla luce del delineato quadro, la fattispecie oggetto d'esame, se per un verso non è certamente ascrivibile alla prima parte della disposizione, non trattandosi di morosità nei confronti della



Federazione, per altro verso non configura ipotesi rilevante neppure ai sensi della seconda parte, essendo priva del carattere di connessione diretta all'attività sportiva e/o federale, necessario a qualificare come illecito disciplinare un comportamento potenzialmente lesivo dei canoni di correttezza, lealtà e probità;

- la parte segnalante si duole esclusivamente per non aver ricevuto la restituzione del denaro prestato a colui che era un amico in difficoltà, non presentando tale fattispecie alcuna riferibilità all'attività sportiva o federale del tesserato deferito, il cui inadempimento potrà essere accertato esclusivamente *iure privatorum*;

- altrimenti - come peraltro già statuito da questo Tribunale in fattispecie analoghe - in base ad una diversa interpretazione della disposizione in esame l'ambito (*rectius*, i confini) della giustizia sportiva sarebbero illegittimamente estesi ad ogni inadempimento da parte di un tesserato ad una obbligazione legale o convenzionale anche se priva di connessione con l'attività sportiva o federale.

RITENUTO CHE

la condotta del Sig. Cristian Dalla Pozza non costituisce un illecito disciplinare

P.Q.M

dichiara il difetto di giurisdizione di questo Tribunale.

Si incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e al Deferito, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione.

Roma, 2 ottobre 2018

Presidente: f.to Avv. Lina Musumarra

Componente relatore: f.to Avv. Stefano Ciulli

Componente: f.to Avv. Gianpiero Orsino